

REGOLAMENTO (CE) N. 176/96 DELLA COMMISSIONE**del 31 gennaio 1996****che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la quinta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2544/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 2544/95 della Commissione ⁽³⁾ è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95 ⁽⁵⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 2815/95 del Consiglio ⁽⁶⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2544/95 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione

degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte si collochino a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la quinta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2544/95 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 23 gennaio 1996.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 297 del 9. 12. 1995, pag. 1.